

Informazione giudiziaria: tra antiche distorsioni e nuove sensibilità del legislatore.

di **Fabio Viglione**

Parlare di processo e informazione è particolarmente complesso. In primo luogo, perché i profili sui quali può essere declinata la riflessione sono molteplici. Ma anche e soprattutto perché si è letto e scritto di tutto su questo binomio e, conseguentemente, si rischia di essere banali o ripetitivi. Appare quindi inevitabile rilevare come alcune brevi riflessioni che intendo condividere non abbiano alcuna pretesa di esaustività nell'ambito della discussione da tempo aperta e che continua a proporre sempre nuove problematiche. In questa più ampia cornice, nella quale si contrappongono una serie di diritti che devono trovare un bilanciamento costante e specifico, può essere inserito il cosiddetto "processo mediatico" il cui inquadramento lessicale già di per sé esprime la cronicizzata patologia che lo caratterizza. L'aggettivo, che qualifica e nutre il sostantivo, soverchia la liturgia del processo che, in quanto tale, non può prestarsi ad una massificazione senza regole valutative e cognitive. Ma è quanto accade inevitabilmente in ogni accertamento giudiziario che incappa, generalmente sin dalla genesi del suo cammino, nella sovraesposizione mediatica. Cosa accade lo sappiamo. La tesi d'accusa viene proposta con dovizia di particolari (anche se gli atti non sono



ostensibili) – talvolta anche oltre le stesse acquisizioni investigative – e si apre un dibattito che può mettere al centro qualunque aspetto della vicenda. In genere quello sul quale si riscontra maggiore interesse di pubblico o quello dotato, in un determinato momento storico, di particolare appeal.

Spesso addirittura sconvolgendo la vita di chi, neanche sottoposto alle indagini, è esposto ad una intercettazione o incappa in una intrusione accidentale nella propria vita privata. La vita di quest'ultimo si espone sulla pubblica piazza virtuale, spesso sacrificata sull'altare delle morbose curiosità.

Certo, il rapporto tra processo penale e informazione si gioca all'interno di un bilanciamento di diritti ma la difficoltà sta proprio nel trovare il punto di equilibrio. E necessita di un apparato culturale di sensibilità, collettiva e individuale, che spesso si rileva del tutto assente. C'è un diritto-dovere di informare ma c'è un diritto della persona, oggetto passivo dell'informazione, che viene inevitabilmente compresso. È in gioco la sua reputazione, il suo onore, la sua dignità di uomo. Una vita intera può infrangersi irrimediabilmente su uno scoglio nel giro di poche ore che può deformarla in modo alle volte irrimediabile agli occhi del più vasto

pubblico e del vicino di casa. Si può dire che sia la cronaca giudiziaria che il processo siano chiamati a ricercare la verità. Ma di quale verità parliamo? E con quale modalità può ritenersi corretto ricercarla ed ostentarla? La verità mediatica si affianca a quella giudiziaria e prescinde dalle sue regole, dalle sue garantite liturgie in uno stato di diritto. Quella mediatica non è una verità fondata su regole di accertamento predeterminate, predefinite e dotate di certezza. Il processo mediatico, trionfo di spettacolarizzazione del dramma, è un giudizio sommario che si svolge sugli organi di informazione, pronti a trasformarsi in un sostanziale foro alternativo. Un Tribunale delle anime, un improvvisato arbitro del bene e del male. Il processo mediatico esige certezze immediate, ha fretta di emettere verdetti perché il pubblico non può attendere troppo a lungo. Ed il pubblico non può non individuare un colpevole, un bersaglio in carne e ossa sul quale far convergere massima esecrazione. La spasmodica ricerca di dare risposte immediate quando accadono fatti delittuosi di particolare allarme sociale può avere conseguenze negative anche nella ricerca stessa della verità, condizionando il ritmo delle indagini e sovraesponendo gli inquirenti per i quali, poi, è sempre molto difficile arretrare dai teoremi.

Il “circo mediatico giudiziario” già dai primi vagiti di una indagine, per soddisfare le aspettative di piazza necessita di stabili certezze e propina sentenze inappellabili. L'esatto contrario di quanto predica un corretto accertamento giudiziario in uno stato di diritto. Ed è fin troppo evidente come il processo ed il suo riflesso mediatico si caratterizzino per tempi ontologicamente diversi. I ritmi impressi dall'informazione sono incompatibili con la necessaria ponderazione di un accertamento. C'è una corsa ad una verità immediata che mal si concilia con la peculiarità e la struttura del processo. Così la semplice tesi d'accusa

(tutta da verificare) è sentenza! Con buona pace della presunzione di non colpevolezza. Principio completamente ignorato nella sostanza e di tanto in tanto evocato come una sorta di mantra. Inevitabilmente quindi, il ritmo dell'informazione copre capillarmente la fase delle indagini e finisce per disinteressarsi del processo. Proprio quando l'accertamento si nutre di maggiore affidabilità, anche in ragione del contraddittorio, si spengono i riflettori. Finisce l'inchiostro e i microfoni non emettono alcun segnale. Nelle aule giudiziarie si finisce per non entrare. La sentenza, poi, diventa un particolare di cui si perdono inevitabilmente le tracce... Quando il procedimento approda al dibattimento ci sono pochi riferimenti sulla stampa, l'informazione resta sostanzialmente silente. Quella determinata inchiesta ha ceduto il passo all'attualità di altre inchieste. Avanti il prossimo... Si tratta di un atteggiamento che ha radici antiche e che vive dello sbilanciamento assoluto tra accusa e difesa come marchio di fabbrica. Ciò che teorizza l'accusa è verità, la voce dell'accusato non esiste. Tanto produce una colpevolizzazione anticipata che induce i fruitori della notizia a lasciarsi andare a commenti spesso ultimativi – quando non violenti – sugli sterminati spazi ormai schiusi dai social network. A questo punto, per l'accusato, quale sarà la prospettiva anche nella più rosea delle evoluzioni processuali? Il presunto colpevole (in un ribaltamento concreto dell'art. 27 della Costituzione) ha subito dal Tribunale mediatico una gogna per cui non c'è ristoro, non c'è riparazione, non c'è riabilitazione. Non c'è sentenza assolutoria né risarcimento o indennizzo economico in grado di rimettere in piedi una vita distrutta da una sovraesposizione mediatica dell'accusato. E tanto avviene per le modalità con le quali la notizia di una indagine è stata offerta, per la superficialità con la quale alcune conclusioni sono state

tratte e per il sensazionalismo che ha attraversato il racconto. Per la sostanziale assenza di spazio adeguato riservato all'interessato, completamente schiacciato dalle soverchianti acquisizioni investigative. Ma non solo. Le modalità a senso unico con le quali vengono offerte le prime verifiche di indagine, oltre a creare un condizionamento colpevolista nella pubblica opinione, producono un'aspettativa di condanna che, ove disattesa, porta a un risentimento nei confronti dei Giudici quando assolvono l'imputato tradendo lo scontato pronostico, con una inevitabile ricaduta in termini di sfiducia nel sistema. È questo il prodotto finale del processo mediatico, del giudizio sommario che matura inevitabilmente all'alba di una inchiesta giudiziaria. E c'è da dire che ormai si tratta di concetti privi di originalità quelli ai quali mi sto richiamando, riflessioni scontate. È fin troppo evidente come ogni assoluzione sia preceduta da una accusa e, talvolta, anche dall'adozione di misure restrittive della libertà personale. Dunque, l'enfaticizzazione colpevolista della prima ora accetta il rischio di un ribaltamento completo quando quelle ipotesi di reato si misurano nel contraddittorio. Quando, cioè, l'accusato può praticare una difesa effettiva. Ma purtroppo questo rischio si continua a correre quotidianamente quando si ha la pretesa di raccontare una inchiesta con le lenti deformate di una accusa autoreferenziale. Neanche le raccomandazioni in ambito nazionale ed internazionale, le Direttive del Parlamento Europeo (la nota 343/2016) sulla presunzione di innocenza hanno frenato la vocazione ad una letteratura giudiziaria unilaterale e ben lontana dal rispetto dei principi del "giusto processo". E non basta di certo, di tanto in tanto, l'uso di qualche "condizionale" nella narrativa. Il legislatore sembra essersi accorto, scorrendo il testo

della cosiddetta "riforma Cartabia" in attesa di definitiva approvazione, del dramma della conservazione dei dati di cronaca giudiziaria nella rete. Una sorta di damnatio memoriae che inchioda anche chi viene dichiarato innocente, assolto da ogni accusa ma "schedato" nel circuito dell'informazione telematica. Chiunque può portare in tasca la notizia e digitare sul motore di ricerca il nome del malcapitato accusato per avere a portata di mano, e in ogni momento, la notizia. Non è più necessario andare in edicola a comprare il giornale o guardare la televisione per trovare la notizia, basta uno smartphone. E se quel cittadino viene assolto permangono immutabili le tracce di una inchiesta i cui aggiornamenti sfuggono all'aggregatore telematico, all'interrogazione oracolare del motore di ricerca che continuerà a far emergere brandelli di una accusa e vivisezionamenti di una indagine. In tale direzione, apprezzabile lo sforzo del disegno di legge di riforma del processo penale, di recente approvato dalla Camera dei Deputati, più noto come "Riforma Cartabia".

Di particolare interesse si rileva l'art. 1, co. 25, ora all'esame del Senato, laddove viene previsto che il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

Evidente come sia certamente un primo passo verso una regolamentazione di una materia delicatissima che incide nel patrimonio morale del soggetto coinvolto da inchieste che, quando si concludono positivamente, lasciano nella Rete tracce indelebili quanto dolorose. Tracce che non hanno una consecuzione che conduce il lettore all'epilogo. Restano

disordinatamente a marchiare il cittadino come una “lettera scarlatta”, per rievocare metaforicamente il romanzo di Nathaniel Hawthorne. È questa la nuova frontiera della reputazione che le inchieste mediaticamente impresse nel circuito dell’informazione consegnano al pubblico. Ed è proprio su questa nuova frontiera che vanno misurate le forme di tutela più efficaci per non vanificare neanche la più favorevole delle pronunce assolutorie. La pena che già la sottoposizione del processo produce nei confronti del cittadino innocente è ormai accompagnata da una sorta di una *damnatio memoriae* al rovescio per gli accusati che finiscono nel tritacarne mediatico. Nella Roma antica funzionava per il punito come una cancellazione di ogni ricordo della persona e della eliminazione di ogni suo riferimento.

In questo perverso meccanismo, al contrario, a rimanere perenne (ed immediatamente consultabile con un semplice click) è il riferimento ad una indagine, ad un arresto, ad una intercettazione, anche dopo la pronuncia assolutoria. Spesso del tutto ignorata.

Mi auguro che questa sensibilità, dimostrata con la citata previsione normativa, sia il punto di partenza per una riflessione più matura e responsabile, in grado di investire sul piano culturale l’equilibrio delicatissimo che va garantito tra il diritto ad una informazione completa ed il dovere di rispettare il diritto alla reputazione di quanti vengono attraversati dal clamore mediatico di una inchiesta.